



Consortium des Communes
de la Vallée d'Aoste
Bassin de la Doire Baltée (BIM).
Organisme gouvernemental du
du service hydrique intégré (EGA).

Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA (I)
Tel. +39 0165 361018
info@bimvda.it
protocollo@pec.bimvda.it
www.bimvda.it

Consorzio dei Comuni
della Valle d'Aosta
Bacino Imbrifero Montano (BIM).
Ente di governo d'ambito
del Servizio Idrico Integrato (EGA).



DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO

AGO 2023

Sommario

CAPO 1.	PREMESSA	3
Articolo 1.	Oggetto delle disposizioni	3
CAPO 2.	FINANZIAMENTI ORDINARI	3
Articolo 2.	Finalità	3
Articolo 3.	Fondo per la progettazione	4
CAPO 3.	LE EMERGENZE.....	5
Articolo 4.	Interventi in emergenza	5
Articolo 5.	Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi in emergenza	5
Articolo 6.	Domanda di finanziamento.....	6
CAPO 4.	CRITICITA'	7
Articolo 7.	Interventi in criticità.....	7
Articolo 8.	Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi di criticità.....	7
Articolo 9.	Domanda di finanziamento.....	9
CAPO 5.	DISPOSIZIONI COMUNI	11
Articolo 10.	Modalità di gestione del fondo	11
Articolo 11.	Istruttoria delle richieste di finanziamento.....	11
Articolo 12.	Varianti.....	13
Articolo 13.	Verifiche e controlli	13
Articolo 14.	Revoca del finanziamento	13
Articolo 15.	Finanziamenti per interventi speciali o innovativi	13

CAPO 1. PREMESSA

Articolo 1. Oggetto delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di concessione da parte dell'ente di governo d'ambito (EGA), di finanziamenti finalizzati alla copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi nel settore idrico da parte del gestore unico e dei gestori salvaguardati.
2. Il BIM non finanzia opere non funzionalmente correlate a reti ed impianti del Servizio idrico. Eventuali interventi eseguiti nell'ambito dei lavori sulle infrastrutture idriche saranno finanziati dal soggetto beneficiario. Il quadro economico dell'intervento deve quindi evidenziare separatamente i relativi costi e la fonte di finanziamento.
3. I finanziamenti sono concessi al fine di attuare le previsioni del Piano d'Ambito nonché per risolvere situazioni di carenza, di emergenza o criticità sulle reti e sugli impianti di erogazione di acqua destinata al consumo umano, di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane
4. Il presente regolamento definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di erogazione, di controllo e monitoraggio dei finanziamenti.
5. I finanziamenti concessi tengono conto delle priorità definite dal Piano d'ambito (PdA) e dal Piano delle opere strategiche (POS) annualmente aggiornato dall'Assemblea dell'EGA.
6. I finanziamenti sono approvati dalla Giunta dell'EGA qualora già previsti nel PdA o nel POS e rientrino nel PEF approvato, oppure dall'Assemblea se la loro approvazione comporta la modifica del PdA, del POS o del PEF.
7. In situazioni di emergenza la Giunta è comunque autorizzata a concedere finanziamenti, nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di consentire la realizzazione di interventi non previsti ma non differibili.
8. Tali finanziamenti possono derivare dalle risorse proprie, da mutui o da risorse straordinarie stanziare dalla Regione, dallo Stato o con fondi provenienti dall'UE.

CAPO 2. FINANZIAMENTI ORDINARI

Articolo 2. Finalità

1. L'EGA può disporre finanziamenti per la realizzazione di interventi compresi nel PdA e nel POS approvati, realizzati del gestore unico o a favore delle gestioni salvaguardate limitatamente al periodo di salvaguardia.

2. Gli interventi finanziati dall'EGA sono assegnati al beneficiario previa stipula di apposita convenzione che definisce l'oggetto, i tempi di realizzazione, le attività di monitoraggio e trasferimento secondo il cronoprogramma di progettazione e realizzazione dell'intervento.
3. L'EGA può disporre ispezioni e controlli atti a verificare il rispetto degli impegni assunti.
4. In caso di mancato rispetto della convenzione l'EGA può revocare il finanziamento o subentrare nella realizzazione dell'intervento al fine di assicurare l'interesse pubblico. I maggiori costi derivanti dall'inadempienza sono posti a carico del beneficiario.
5. L'EGA può inoltre finanziare interventi a favore di soggetti gestori di reti di acquedotto private, finalizzati ad assicurare l'erogazione e la qualità dell'acqua erogata ai cittadini. I beneficiari si impegnano mediante apposita convenzione a cedere, al termine dei lavori, le proprie reti al Comune competente il quale ne affiderà la gestione al gestore unico.

Articolo 3. Fondo per la progettazione

1. Al fine di promuovere la redazione dei documenti necessari alla programmazione, ove richiesta¹, ed individuazione più precisa delle alternative progettuali (DOCFAP), agevolare la predisposizione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) è istituito un fondo per la progettazione.
2. A decorrere dall'anno 2024 il BIM procede a finanziare la progettazione degli interventi sulle reti e sugli impianti del servizio idrico integrato al fine promuovere una programmazione coerente con le finalità stabilite dal Piano d'ambito e migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi.
3. Gli interventi saranno inseriti nei Piani operativi solo dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da parte del proponente al

¹ L'art. 37 del D.lgs 36/2023 stabilisce che i lavori di importo pari o superiore alla soglia UE possono essere inseriti:

- nella programmazione triennale, dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (il DOCFAP, art. 2, Allegato I.7);
- nell'elenco annuale dei lavori, dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione (il DIP, art. 3, Allegato I.7). Per i lavori e le opere di valore compreso tra i 150.000 euro e la soglia UE non è prevista la redazione di alcun documento. I lavori di manutenzione ordinaria, anche di valore superiore alla soglia UE, potranno essere inseriti nella programmazione anche in senza il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

fine di determinare in modo sufficientemente preciso le risorse da assegnare all'intervento.

4. Fanno eccezione gli interventi necessari a risolvere situazioni di emergenza che verranno invece finanziati sulla base di quanto stabilito al Capo 3.

CAPO 3. LE EMERGENZE

Articolo 4. Interventi in emergenza

1. Per emergenza si intende uno stato straordinario che richiede interventi urgenti, indifferibili e strettamente necessari per ripristinare il servizio pubblico essenziale, che risulti necessario a causa di eventi imprevedibili o calamitosi ivi comprese le gravi carenze idriche o per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
2. L'EGA può intervenire per interventi da realizzare in emergenza eseguiti dal gestore unico, o limitatamente al periodo di salvaguardia, qualora eseguiti dalle gestioni salvaguardate.
3. Gli interventi da attivarsi, con modalità di emergenza, devono essere quelli strettamente necessari a ripristinare condizioni tali da consentire l'erogazione dei servizi secondo gli standard tecnici.

Articolo 5. Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi in emergenza

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di emergenza, il gestore unico o le gestioni salvaguardate presentano istanza di finanziamento all'EGA secondo le modalità precisate nel presente regolamento.
2. All'atto di approvazione del finanziamento dei lavori il beneficiario dovrà impegnarsi, a:
 - a) integrare l'eventuale importo eccedente il finanziamento concesso per la progettazione di opere e la realizzazione di lavori non direttamente attinenti alle reti del servizio idrico;
 - b) individuare il RUP;
 - c) aggiornare il "Censimento delle reti acquedottistiche e fognarie" a conclusione dell'intervento finanziato trasmettendo idonea documentazione *as built* e cartografia all'EGA, e, ove previsto, a trasmettere copia del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. La liquidazione del finanziamento avverrà:

- a) per la progettazione: concessione di un acconto pari al 20% dell'importo relativo alla fase progettuale al momento della stipula del contratto di servizi di progettazione e saldo al momento di approvazione della progettazione.
 - b) per i lavori finanziati a seguito dell'ammissione nel Piano operativo: per stati di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo dell'80% della somma dovuta per i lavori e per le prestazioni professionali (direzione lavori e collaudo), previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.
4. La liquidazione finale avviene previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e previa verifica dell'effettivo aggiornamento del "Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie" e, ove previsto, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 5. L'importo massimo liquidabile, inteso come importo complessivo finale dei servizi e lavori, comprensivo di tutti gli oneri, non può essere superiore a quello finanziato. È ammesso l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta per fronteggiare maggiori spese originariamente non previste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
 6. Data la natura di emergenza potranno essere finanziati anche interventi già realizzati in urgenza e non differibili per motivi di pubblica sicurezza e/o sanitari.

Articolo 6. Domanda di finanziamento

1. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di emergenza deve essere inoltrata all'EGA, non appena si sia verificato il fatto e comunque entro 30 giorni dal manifestarsi della emergenza, unitamente alla documentazione prevista.
2. Sono esclusi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già ottenuto a totale copertura dei costi, finanziamenti comunitari, statali o regionali.
3. La richiesta di finanziamento per la progettazione ove necessaria ed i lavori dovrà essere integrata da apposita relazione nella quale devono essere puntualmente descritti:
 - a) i dati identificativi del beneficiario;
 - a) il quadro esigenziale: la situazione di emergenza da fronteggiare e le modalità di superamento della emergenza attraverso la realizzazione dell'intervento di cui si richiede il finanziamento;
 - b) l'entità dei costi da sostenere per la eventuale predisposizione della progettazione delle opere oggetto della richiesta di finanziamento;
 - c) il cronoprogramma dei servizi di progettazione dei lavori ove prevista.

4. Una volta approvata la richiesta il BIM provvederà al suo finanziamento nel limite delle disponibilità di bilancio.

CAPO 4. CRITICITA'

Articolo 7. Interventi in criticità

1. L'EGA può intervenire a favore del gestore unico e dei gestori salvaguardati per finanziare interventi tesi a superare situazioni di criticità.
2. Per situazione di criticità si intende un intervento programmato e/o non previsto nel Programma degli interventi ma che richiede interventi necessari a prevenire l'evolversi di problematiche emergenti, che possono degenerare e compromettere lo stato di funzionamento delle reti ivi comprese le situazioni di carenze idriche.
3. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di finanziamento si definiscono stati di criticità quelli che:
 - a) impediscono, anche parzialmente, una regolare ed efficiente erogazione del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue; sostituzione di tratti di tubazioni, riparazione di apparecchiature e impianti la loro integrazione o nuova installazione;
 - b) non consentono, temporaneamente, un adeguato rifornimento idropotabile dal punto di vista quantitativo o qualitativo, fenomeni di inquinamento delle fonti di approvvigionamento potabile o a valori dei parametri chimico-fisici più elevati di quelli previsti dalla normativa;
 - c) determinano pericoli, anche temporanei, d'inquinamento per l'ambiente, a causa di malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui idrici, per i quali sono necessari interventi straordinari non riconducibili alla manutenzione ordinaria.

Articolo 8. Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi di criticità

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di criticità, il servizio tecnico dell'EGA sottopone agli organi del BIM in base alle rispettive competenze, la proposta di approvazione di finanziamento per interventi di criticità:
 - a) per il ricorso al fondo di progettazione di cui all'articolo 3 (Giunta);
 - b) per l'aggiornamento del Piano operativo annuale con l'inserimento degli interventi per i quali è stato approvato il PFTE con l'indicazione delle linee di finanziamento individuate per gli interventi ritenuti prioritari (Assemblea).
2. Il Piano prevede prioritariamente il finanziamento di interventi previsti o direttamente funzionali a quelli programmati nel PdA e POS oltre che:

- a) popolazione coinvolta;
- b) livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale;
- c) integrazione con altri progetti esistenti;
- d) razionalizzazione del sistema esistente per migliorare la qualità del servizio;
- e) ottimizzazione di altre risorse finanziarie disponibili.

3. All'atto di approvazione del finanziamento di criticità i beneficiari dovranno impegnarsi, a:

- a) integrare l'eventuale importo eccedente il finanziamento concesso per la progettazione ed i corrispondenti lavori non direttamente attinenti alle reti del servizio idrico;
- b) redigere il cronoprogramma dei lavori;
- c) realizzare le opere secondo il cronoprogramma approvato pena la liquidazione in percentuale sulle opere realizzate;
- d) aggiornare il "Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie" a conclusione dell'intervento finanziato trasmettendo idonea documentazione "As built" e cartografia all'EGA e, ove previsto, a trasmettere copia del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. L'erogazione del finanziamento avverrà:

- e) per le spese tecniche: concessione di un acconto pari al 20% al momento della stipula del contratto di servizi ed avvio della prestazione e saldo al momento di approvazione della progettazione;
- f) per i lavori finanziati a seguito dell'ammissione nel Piano operativo: per stati di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo dell'80% della somma dovuta per i lavori e per le spese tecniche (direzione lavori e collaudo), previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta;
- g) La liquidazione finale avviene previa presentazione di documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e previa verifica dell'effettivo aggiornamento del "Censimento delle reti acquedottistiche e fognarie" trasmettendo idonea documentazione "As built" e cartografia al BIM;
- h) l'importo massimo liquidabile, inteso come importo complessivo finale dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri tecnici, non può essere superiore a quello finanziato. È ammesso l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta per fronteggiare maggiori spese originariamente non previste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Sono esclusi gli interventi che abbiamo già ottenuto finanziamenti comunitari, statali o regionali a totale copertura.

6. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati rispettando la tempistica indicata nel progetto approvato pena la liquidazione in percentuale sulle opere realizzate.

Articolo 9. Domanda di finanziamento

1. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di criticità deve essere inoltrata al Consorzio BIM entro il **30 APRILE ed il 1° OTTOBRE** di ogni anno.
2. Nel caso di più domande di finanziamento, dovrà essere indicata la priorità di realizzazione degli stessi.
3. Le segnalazioni sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
4. La richiesta di finanziamento per la progettazione dovrà essere integrata da apposita relazione nella quale devono essere puntualmente descritti:
 - a) i dati identificativi del beneficiario;
 - b) il quadro esigenziale: la situazione di criticità da fronteggiare e le modalità di superamento della criticità attraverso la realizzazione dell'intervento di cui si richiede il finanziamento, eventuali alternative nonché la coerenza con il Piano d'ambito;
 - c) l'entità dei costi da sostenere per la realizzazione della progettazione delle opere oggetto della richiesta di finanziamento;
 - d) il cronoprogramma dei servizi di progettazione dei lavori;
 - e) ambito e popolazione coinvolta;
 - f) livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale;
 - g) integrazione con altri progetti esistenti;
 - h) razionalizzazione del sistema esistente per migliorare la qualità del servizio;
 - i) ottimizzazione di altre risorse finanziarie disponibili.
5. Una volta approvato il PFTE da parte del proponente il BIM provvederà al suo inserimento nel Piano operativo al fine di determinare la linea di finanziamento possibile.
6. Non appena determinata la linea di finanziamento il BIM comunicherà al proponente di procedere con l'affidamento dei lavori.
7. Per gli interventi atti a risolvere situazioni di criticità dovrà essere previsto il quadro economico riportante tra le altre voci:
 - a) gli oneri complessivi per l'esecuzione delle opere oggetto dell'intervento,
 - b) l'eventuale I.V.A., se fiscalmente a carico, con la specificazione delle diverse aliquote da applicare alle singole voci di costo (lavori e forniture);
 - c) gli oneri riferiti alle eventuali analisi ed indagini preliminari alla realizzazione delle opere previste dal progetto;

d) gli oneri di progettazione di direzione lavori, di collaudo e di sicurezza.

CAPO 5. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 10. Modalità di gestione del fondo

1. Gli interventi di emergenza hanno la priorità sugli altri e la dotazione delle risorse sarà utilizzata prioritariamente per queste necessità.
2. Alla fine di ciascun anno di riferimento, se la suddetta somma non sarà completamente impegnata, potrà essere utilizzata per il finanziamento degli interventi atti a risolvere le situazioni di criticità.
3. Eventuali richieste di proroghe, debitamente motivate, nei tempi di realizzazione dovranno essere formalizzate all'EGA almeno entro tre mesi prima della conclusione prevista.

Articolo 11. Istruttoria delle richieste di finanziamento

1. Il procedimento per la concessione del finanziamento è avviato con la presentazione della domanda, corredata dei singoli allegati.
2. L'EGA provvederà ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento individuando il RUP.
3. Al termine del procedimento l'EGA comunicherà l'esito delle domande pubblicando sul sito web l'elenco delle domande finanziate.
4. All'istruttoria delle richieste di finanziamento provvede il settore tecnico dell'EGA che verifica:
 - a) l'ammissibilità della domanda (pertinenza dell'intervento con la verifica delle fattispecie previste dal Regolamento);
 - b) la completezza della documentazione;
 - c) il rispetto dei termini fissati per la presentazione dell'istanza.
5. Le domande per interventi finalizzati a risolvere situazioni di emergenza, sono finanziate a mano a mano che si presentano sulla base di una istruttoria semplificata atta a verificare il ricorrere delle condizioni previste dal presente Regolamento.
6. Le domande ritenute ammissibili relative alle [criticità](#), saranno istruite anche sulla base dei seguenti criteri per definirne la priorità:

A) Fondo per la progettazione, coerenza Piano d'ambito (PdA), Programma degli interventi (PdI) e Piano opere strategiche (POS)	punti
A1) nessuna	Non ammissibile
A2) coerente con il PdA ma non inserito nel programma degli interventi o POS	10
A3) coerente con il PdA inserito nel programma degli interventi ma non nel POS	20
A3) coerente con il PdA, inserito nel programma degli interventi e nel POS	30
B) Rating efficienza finanziamenti	punti
B1) interventi del beneficiario in corso ma in ritardo sul cronoprogramma	0
B2) interventi del beneficiario in corso secondo cronoprogramma	10
C) Ambito e popolazione coinvolta	punti
C1) Pc=popolazione coinvolta/popolazione ambito 100%	30
C2) Pc=popolazione coinvolta/popolazione ambito 50-99%	20
C3) Pc=popolazione coinvolta/popolazione ambito 0-49%	10
D) Livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale	punti
D1) necessario per garantire fornitura	30
D2) necessario per garantire qualità	20
D3) manutenzione programmata	10
E) Integrazione con altri progetti esistenti	punti
E1) integrazione con altri interventi che migliorano qualità e riducono costi	30
E2) integrazione con altri interventi a carattere intercomunale	20
E3) completamento interventi in corso nessuno	10
E4) nessuno	0
F) Ottimizzazione di altre risorse finanziarie disponibili	punti
F1) Integrazione con altri interventi con finanziamenti regionali, statati o europei	30
F2) integrazione con altri interventi con finanziamenti privati	20
F3) integrazione con altri interventi con finanziamenti da mutui	10
F4) nessuno	0

7. Eventuali integrazioni o chiarimenti riferiti all'istanza presentata dovranno essere richiesti per iscritto ai beneficiari. La richiesta di integrazioni o chiarimenti deve contenere il termine entro il quale deve essere dato riscontro e comporta l'interruzione del procedimento. Il procedimento riprenderà dalla data di ricevimento della documentazione o informazioni richieste.
8. Il mancato riscontro nei termini fissati dalla lettera di richiesta di integrazioni o chiarimenti comporterà il respingimento dell'istanza.

Articolo 12. Varianti

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'EGA ogni variazione al progetto finanziato.
2. Le varianti sono comunicate all'EGA obbligatoriamente prima della loro esecuzione nel caso in cui si preveda di richiedere un maggiore finanziamento.
3. L'integrazione al finanziamento è ammissibile solo nel caso di ragioni non dipendenti dalla volontà dell'ente e non ascrivibili ad errori progettuali o contenziosi con le imprese esecutrici.

Articolo 13. Verifiche e controlli

1. È facoltà dell'EGA disporre controlli e verifiche volte ad accertare la conformità dei lavori eseguiti e la correttezza delle somme effettivamente sostenute.
2. In caso di difformità, fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi delle norme del Codice Civile o del Codice Penale, in relazione alla gravità delle irregolarità accertate, è facoltà dell'organo esecutivo dell'EGA ridurre o revocare il finanziamento concesso.

Articolo 14. Revoca del finanziamento

1. È facoltà dell'EGA disporre la revoca del finanziamento nel caso in cui:
 - a) i controlli e verifiche volte ad accertare la conformità dei lavori eseguiti e la correttezza delle somme effettivamente sostenute accertino gravi irregolarità amministrative o opere difformi da quelle finanziate;
 - b) il finanziamento non venga utilizzato secondo il cronoprogramma presentato e siano decorsi più di due anni dalla comunicazione di approvazione del finanziamento senza che il beneficiario abbia dato corso ai lavori.

Articolo 15. Finanziamenti per interventi speciali o innovativi

1. L'EGA al fine di promuovere l'evoluzione, l'innovazione, la qualità del servizio idrico e dell'ambiente può finanziare progetti che:

- a) siano diretti a realizzare interventi in aree particolarmente sensibili e di alto valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale per ridurre o eliminare gli impatti sull'ambiente;
- b) introducano metodologie e tecniche innovative nell'utilizzo delle risorse idriche, a tal fine il progetto prevede una fase di monitoraggio e restituzione dei risultati.